

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
DIPARTIMENTO ATTIVITÀ NEGOZIALE, ECONOMALE E PATRIMONIALE
Servizio attività negoziale

(01/2012) PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PRESSO L’ATENEO. CIG 45930321E9.

Con riferimento alla procedura indicata in oggetto si portano a conoscenza le risposte fornite ai seguenti quesiti posti all’ente appaltante da parte di un operatore interessato a detta procedura.

D.1: Si chiede conferma che il Tasso INAIL da applicare sia il 5 per mille.

R. 1: Si conferma che il tasso da applicare sarà prevalentemente il 5 per mille, salvo eccezioni che saranno indicate nella richiesta di somministrazione prevista dall’art. 7, comma lett. b) dello Schema di Accordo Quadro. Gli eventuali oneri aggiuntivi saranno a carico della S.A..

D. 2: Relativamente ai requisiti di capacità economico e finanziaria e ai requisiti di capacità tecnica, si chiede conferma che il triennio da prendere in considerazione sia il 2009/2010/2011;

R. 2: Al riguardo si precisa che per quanto il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria da cui risulti il conseguimento negli ultimi tre esercizi di un fatturato, relativo a servizi analoghi a quelli oggetto della gara, pari ad almeno l’importo a base di appalto, il triennio da considerare è quello relativo agli esercizi 2009, 2010 e 2011.

Riguardo invece al possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale il triennio di riferimento è quello antecedente la pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale. Al riguardo si precisa che detta pubblicazione è avvenuta in data 7 dicembre 2012. Per cui il triennio di riferimento è quello che decorre dal 6.12.2009 e termina il 6.12.2012.

D. 3: Con riguardo al requisito previsto all’art. 4 punto d) del disciplinare di gara, ossia di avere un numero medio di dipendenti impiegati nell’ultimo triennio non inferiore a 20 e un numero medio di dirigenti impiegati non inferiore a 2, si chiede se per la dimostrazione di tale requisito è sufficiente la relativa dichiarazione nel modello B da Voi predisposto o è necessario allegare anche ulteriore documentazione a comprova: in questo secondo caso si chiede di specificare quale sia la documentazione da presentare;

R. 3: In sede di presentazione dell’offerta è sufficiente la dichiarazione resa in base al modello B.

D. 4: Si chiede cortesemente di dettagliare quanto più possibile le mansioni a cui sarà adibito il personale somministrato, i Dipartimenti in cui sarà inserito e le competenze minime richieste

R. 4: Come indicato nell’art. 2, comma 1, dello Schema di Accordo Quadro, oggetto della gara è la somministrazione di figure professionali, cat. C, posizione economica C1. Ai sensi del CCNL appartengono alla categoria C i lavoratori che svolgono attività caratterizzate rispettivamente da:

- grado di autonomia: svolgimento di attività inerenti procedure, con diversi livelli di complessità, basate su criteri parzialmente prestabiliti;
- grado di responsabilità relativa alla correttezza complessiva delle procedure gestite.

Il CCNL prevede inoltre che l'accesso esterno alla categoria C sia riservato a diplomati di scuola secondaria di secondo grado. All'interno della categoria C vengono individuate le seguenti aree: 1) amministrativa; 2) tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati; 3) socio-sanitaria; 4) biblioteche. I lavoratori in somministrazione potranno essere impiegati in qualunque struttura dell'Ateneo, Amministrazione Centrale oppure strutture didattico-scientifiche (Scuole, Dipartimenti, Centri, ecc.).

D. 5: Si chiede di sapere se il servizio è attualmente gestito da un'altra Agenzia di Lavoro Temporaneo e se i lavoratori richiesti nella presente gara siano già attivi presso codesta Spettabile Amministrazione; qualora la risposta fosse affermativa vi chiediamo cortesemente di conoscerne l'anzianità di servizio

R. 5: Attualmente sono ancora in vigore contratti di somministrazione stipulati con Temporary S.p.A., vincitrice della procedura di gara relativa al biennio 2010-2012. La presente gara si riferisce alla fornitura di n° 23 unità di personale non ancora attive. Si ribadisce che l'entità di tale fornitura ha carattere presuntivo; il numero di unità somministrate sarà determinato in relazione alle concrete esigenze riscontrate dalla S.A.

D. 6: Relativamente agli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro, indicati all'art. 19 comma 2 dello schema di Accordo Quadro, a richiamati all'Art. 11 del Capitolato di gara, si chiede conferma dell'applicazione dell'art. 3, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. che recita: "fermo restando quanto specificatamente previsto dal comma 5 dell'art. 23 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, tutti gli obblighi; di prevenzione e protezione di cui al presente decreto sono a carico dell'utilizzatore" pertanto in ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia vi chiediamo la riformulazione dei punti.

R. 6: Al riguardo si ritiene opportuno precisare che l'art. 19 dello schema di accordo quadro fa riferimento agli obblighi informativi che l'agenzia di somministrazione ha nei confronti dei lavoratori somministrati così previsto dall'art. 23, comma 5, del D.lgs. n. 276/2003. Per quanto attiene invece alle misure necessarie alla prevenzione e protezione del lavoratore somministrato esse sono a carico dell'utilizzatore così come previsto dall'art. 3, comma 5, del D.lgs. n. 81/08.

D. 7: Si chiede conferma che gli oneri economici relativi agli accertamenti sanitari pre-assuntivi e periodici siano a carico della Stazione Appaltante.

R. 7: Si conferma che gli oneri economici relativi agli accertamenti sanitari pre-assuntivi e periodici sono a carico della Stazione Appaltante.

D. 8: L'art 11, comma 4 dello Schema di Accordo Quadro stabilisce che la fattura dovrà contenere l'indicazione del costo di eventuali festività ricadenti nel periodo dal contratto, si chiede conferma che alle stesse, fatturate a parte, si potrà applicare lo stesso moltiplicatore offerto in sede di gara.

R. 8: Si conferma l'applicazione del moltiplicatore offerto in sede di gara alle festività ricadenti nel periodo del contratto, e fatturate a parte.

D. 9: Richiediamo di conoscere come intendiate trattare le altre voci retributive previste dal CCNL (es. straordinari, maggiorazioni), ovvero se la Stazione Appaltante intenda recepire il criterio suggerito dall'associazione datori ale ASSOLAVORO nella monografia "La somministrazione di lavoro nella pubblica amministrazione" che rispecchia una prassi consolidata presso numerose PPAA:

"Qualora durante l'esecuzione del servizio si verificano eventi che non possono essere correttamente quantificati in sede di offerta (quali ad esempio le festività infrasettimanali, le eventuali indennità, le ore straordinarie e maggiorate, i buoni pasto), si consiglia la fatturazione separata (mantenendo il moltiplicatore offerto in sede di gara) al verificarsi dell'evento. Ed infatti una quantificazione di dette voci nel moltiplicatore offerto costituirebbe per l'Amministrazione una spesa eccessiva durante tutto l'arco della fornitura e non solo al verificarsi dell'evento. La voce dell'assenteismo è da considerarsi a tutti gli effetti rischio di impresa e pertanto deve necessariamente essere calcolato e ricompreso nel moltiplicatore offerto in sede di gara dalle Agenzie (http://assolavoro.eu/uploads/2012/la_somministrazione_di_lavoro_nella_pa.pdf).

R. 9: Come indicato nell'art. 11, comma 4 dello Schema di Accordo Quadro, gli eventi che non possono essere correttamente quantificati in sede di offerta (quali ad esempio le festività infrasettimanali, le eventuali indennità, le ore straordinarie e maggiorate, i buoni pasto) saranno fatturate separatamente al verificarsi dell'evento.

D. 10: Con riguardo all'art. 23 dello Schema di Accordo Quadro, a tutela delle parti e dei dipendenti assunti in somministrazione di lavoro, si chiede cortesemente di poter aggiungere al termine del comma 2, la seguente dicitura: ***" l'Agenzia dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, salvo l'obbligo dell'Università di salvaguardare i contratti di prestazione di lavoro temporaneo fino alla loro naturale scadenza, In caso di risoluzione anticipata dell'Accordo quadro.***

R. 10: Si precisa che la S.A., in caso di risoluzione anticipata dell'Accordo Quadro, si impegna a salvaguardare i contratti di prestazione di lavoro temporaneo fino alla loro naturale scadenza.